Allegato A

DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI TRENTO

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica all'intero territorio provinciale.
2. La caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) in Provincia di Trento è sospesa.
3. I prelievi a carico del cinghiale e dei suoi ibridi sono effettuati per finalità di controllo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

Articolo 2
Finalità del controllo

1. Le finalità del controllo del cinghiale e degli ibridi sono:
   a) prevenire la diffusione della Peste suina africana, malattia virale che colpisce i suidi selvatici e domestici;
   b) contenere l'impatto della specie affinché non sia di pregiudizio alle attività agricole e alle altre componenti dell'ecosistema.
2. Tali finalità sono perseguite, nelle aree previste al successivo articolo 3, attraverso le seguenti azioni:
   a) l'eradicazione, o dove non sia possibile, la riduzione delle popolazioni di cinghiale presenti sul territorio provinciale;
   b) il contrasto all'insediamento nelle aree in cui la specie non è presente;
   c) l'eradicazione delle forme ibride in tutto il territorio provinciale.

   Gli abbattimenti vanno indirizzati preferibilmente sulla componente femminile.

Articolo 3
Zonizzazione territoriale

1. Il territorio provinciale è suddiviso in due zone.
   a) Area A, denominata *area di contenimento*, nella quale si mettono in campo le azioni a) e c) previste al punto 2 dell'articolo 2.
   b) Area B, denominata *area a densità zero*, nella quale si mettono in campo le azioni b) e c) previste al punto 2 dell'articolo 2.

Articolo 4
Responsabile del controllo

1. Nell'area di contenimento (area A) l'intervento di controllo è esercitato dall'Ente gestore nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati dal presente provvedimento.

2. Al fine di attuare l'intervento previsto dal comma 1, l'Ente gestore si avvale dei cacciatori in possesso di specifica abilitazione, di seguito definiti controllori, di tutti i cacciatori in possesso del permesso di caccia, in concomitanza con la caccia agli ungulati, secondo le modalità definite dall'articolo 11, nonché del proprio personale di vigilanza.
3. Nell'area di contenimento (area A) il Corpo Forestale del Trentino interviene ad integrazione dell'attività dell'Ente gestore nei seguenti casi:
   a) al verificarsi di situazioni di emergenza o di rischio per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
   b) qualora si riscontrino danni consistenti e/o estesi;
   c) per integrare l'attività di eradicazione delle forme ibride di cinghiale;
   d) in concomitanza con altre attività istituzionali, qualora le circostanze lo consentano.
4. Nell'area a densità zero (area B) l'intervento per evitare l'insediamento del cinghiale ed eradicarne gli ibridi spetta all'Amministrazione provinciale, che si avvale del personale del Corpo Forestale del Trentino e dei guardiacaccia dell'Ente gestore. Collaborano al controllo anche i cacciatori in possesso del permesso di caccia, in concomitanza con la caccia agli ungulati, secondo le modalità definite all'articolo 11 e i cacciatori abilitati secondo le modalità definite dal Capo IV della presente disciplina.
5. Nei territori gestiti dall'Agenzia provinciale delle Foreste demaniali che ricadono nell'area di contenimento (Area A), in affiancamento al personale appartenente al Corpo Forestale del Trentino, possono esercitare il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi anche i controllori come definiti dall'articolo 5, preventivamente individuati dall'Agenzia stessa.
6. Nei territori gestiti dall'Agenzia provinciale delle Foreste demaniali che ricadono nell'area a densità zero (Area B) esercita il controllo il personale di vigilanza del Corpo Forestale del Trentino, anche avvalendosi del personale di vigilanza dell'Ente gestore, previ accordi tra le parti.

Articolo 5
Controllore

1. È definito controllore:
   - il cacciatore in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 8, di licenza di porto di fucile per uso venatorio e di assicurazione, nei confronti del quale sia stato emesso il permesso annuale in qualità di cacciatore di diritto o aggregato in una riserva il cui territorio sia ricompreso, anche parzialmente, nell'area di contenimento (area A) oppure il permesso di esercitare la caccia nel territorio di un'Azienda faunistico – venatoria il cui territorio sia ricompreso, anche parzialmente, nell'area di contenimento (area A). Il permesso annuale, solo ai fini del controllo, ha validità fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello del rilascio.
   - Il cacciatore abilitato, in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 8, di licenza di porto di fucile per uso venatorio e di assicurazione, nei confronti del quale sia stato emesso il permesso annuale in qualità di cacciatore di diritto o aggregato in una riserva della provincia di Trento, nel momento in cui esercita le funzioni previste dal capo VI della

presente disciplina. Il permesso annuale, solo ai fini del controllo, ha validità fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello del rilascio.

Articolo 6
Abilitazione al controllo

1. L'abilitazione al controllo è rilasciata dal Servizio Faunistico al cacciatore che abbia partecipato ad appositi corsi di formazione, organizzati dal Servizio Faunistico stesso, che si avvale per tale fine dell'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino.
2. L'accesso al corso è subordinato ai seguenti requisiti:
   a) essere in possesso del permesso annuale di cacciatore di diritto o aggregato in una riserva di caccia della Provincia autonoma di Trento;
   b) aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo minimo di tre anni, anche non consecutivi;
   c) non essere incorso negli ultimi cinque anni nelle trasgressioni, accertate con provvedimento definitivo, previste dai seguenti articoli di legge:
      - legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 30, comma 1;
      - legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);
      - legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg, lettere a), c) e d).
      - nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera s).
3. L'abilitazione all'esercizio del controllo o all'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale e ai suoi ibridi conseguita in altre Regioni è equipollente all'abilitazione al controllo rilasciata dal Servizio Faunistico ai sensi del presente articolo, previa partecipazione obbligatoria ad un corso formativo integrativo, concernente la normativa provinciale di settore e il rilascio della relativa attestazione.
4. Le domande di partecipazione al corso di formazione dovranno essere presentate al Servizio Faunistico entro il 28 febbraio di ogni anno, i corsi saranno attivati se sarà raggiunto il numero minimo di 30 richiedenti.

Articolo 7
Revoca dell'abilitazione

1. Il Servizio Faunistico revoca l'abilitazione al controllo del cinghiale, a definizione del procedimento penale o rispettivamente del procedimento amministrativo:
   a) nei casi sanzionati dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
   b) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);

c) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg., lettere a), c) e d);

d) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera s), limitatamente alle violazioni relative alla disciplina del controllo del cinghiale.

e) al controllore che viola le disposizioni della presente disciplina.

2. Il controllore, a cui è stata revocata l'abilitazione, non può accedere ai corsi per acquisirla nuovamente per un periodo minimo di 5 anni, come stabilito dall'articolo 8. La revoca dell'abilitazione è esclusa nei casi di autodenuncia, intendendosi per autodenuncia la comunicazione tempestiva della violazione commessa da parte del trasgressore al personale di vigilanza.

Articolo 8
Monitoraggio

1. La Provincia autonoma di Trento indirizza ed esercita l'attività di controllo sulla base del monitoraggio della presenza del cinghiale e dei suoi ibridi, per quantificarla e valutarne l'impatto sulle attività agricole e sul patrimonio ambientale.
2. A tal fine l'Ente gestore raccoglie, analizza e rendiconta al Servizio Faunistico, nelle modalità previste dalla presente disciplina, le informazioni relative a:
   a) descrizione delle dinamiche dei nuclei e loro distribuzione territoriale, anche in relazione agli interventi attuati e ai dati dei monitoraggi;
   b) quantificazione, qualificazione e localizzazione di danni, indennizzi e interventi di ripristino sulla base dei dati forniti dal Servizio Agricoltura;
   c) iniziative di prevenzione;
   d) descrizione, efficienza ed efficacia dello sforzo di controllo attivato;
   e) numero, sesso ed età dei capi abbattuti;
   f) periodi e localizzazione degli abbattimenti effettuati;
   g) i punti di pasturazione attivati, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 12.
3. In relazione alla consistenza dei nuclei di animali, alle condizioni ambientali e agli aspetti organizzativi, sono attivate altre metodiche di monitoraggio, fra cui in particolare:
   a) il rilievo di indici di presenza raccolti in modo occasionale;
   b) l'utilizzo di trappole fotografiche posizionate in punti di pasturazione.

Articolo 9
Rapporto delle attività

1. L'Ente gestore consegna al Servizio Faunistico, entro il 15 gennaio di ogni anno, un rapporto sulle informazioni previste alle lettere d), e), f), g) del comma 2, dell'articolo 8 raccolte nell'anno precedente e, entro il 28 febbraio di ogni anno, un rapporto sulle informazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 2, dell'articolo 8 raccolte nell'anno precedente.

2. L’Ente gestore garantisce al Servizio Faunistico l’accesso ai dati online delle uscite e degli abbattimenti del cinghiale.
3. Il Servizio Faunistico provvede a fornire annualmente al Servizio Agricoltura copia dei rapporti annuali di attività e ad acquisire eventuali valutazioni, funzionali a orientare l’azione di controllo.

Articolo 10
Obblighi dell’Ente gestore

1. Ai fini dell’esercizio del controllo, l’Ente gestore si impegna a:
   a) definire e adottare un regolamento per responsabilizzare i controllori sul raggiungimento delle finalità della presente disciplina;
   b) comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno al Servizio Faunistico l’elenco dei controllori;
   c) comunicare eventuali variazioni all’elenco dei controllori entro 15 giorni dal verificarsi delle stesse.

Articolo 11
Mezzi di controllo

1. Il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi è effettuato con armi a canna rigata e con i calibri individuati dalle prescrizioni tecniche per l’esercizio della caccia al cervo. Solo per l’abbattimento degli animali all’interno dei chiusini è autorizzato l’utilizzo di tutti i calibri consentiti per l’attività venatoria, fatto salvo l’uso del fucile a canna rigata. È consigliato l’utilizzo di munizioni atossiche in sostituzione di quelle contenenti piombo.
2. Il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi è consentito anche con l'uso dell'arco secondo quanto definito dal regolamento per l'uso dell'arco nell'esercizio del controllo del cinghiale che è parte integrante della presente disciplina.
3. Ciascun controllore deve recarsi all’appostamento o alle poste assegnate con il fucile scarico e in custodia e l’arco in condizioni di non poter essere utilizzato. Il controllore può allontanarsi dall’appostamento con il fucile solamente per verificare l’esito del tiro.
4. Nell’esercizio del controllo ordinario, disciplinato al Titolo II, Capo II, è sempre consentito l’uso di dispositivi per la visione notturna (intensificatori di luce e visori termici) anche applicati all’arma.
5. Nell’esercizio del controllo straordinario, disciplinato al Titolo II, Capo III, è consentito l’uso di dispositivi per la visione notturna (intensificatori di luce e visori termici) anche applicati all’arma nei casi espressamente previsti dall’articolo 21.
6. Nell’esercizio del controllo mirato, disciplinato al Titolo II, Capo IV, è consentito l’uso di dispositivi per la visione notturna (intensificatori di luce e visori termici) anche applicati all’arma.
7. L'utilizzo di dispositivi per la visione notturna va segnalato dal controllore spuntando la casella specifica sulla denuncia di uscita prevista all’articolo 17, comma 1, lettera b).
8. Il Corpo Forestale del Trentino e i guardiacaccia intervengono nell'azione di controllo senza

limitazioni di forme, tempi e modalità.

Articolo 12
Pasturazione

1. L'attrazione con esca alimentare (pasturazione) è consentita per periodi temporali limitati e per supportare l'azione di controllo attraendo gli animali presso i punti di abbattimento o cattura.
2. Non è ammesso il foraggiamento finalizzato a sostenere e ad incrementare la consistenza della specie.
3. Per contribuire alla prevenzione dei danni, in alternativa o in aggiunta alla pasturazione, possono essere realizzate colture a perdere.
4. Nell'area di contenimento (area A) la pasturazione viene programmata nel Rapporto di cui all'articolo 9 ed è attivabile dal personale del Corpo Forestale del Trentino, dai guardiacaccia e dai controllori, mentre nell'area a densità zero (area B) è attivabile esclusivamente dal personale del Corpo Forestale del Trentino e dai guardiacaccia.
5. Non possono essere installate illuminazioni sui punti di pasturazione.
6. Nella zona di controllo i siti di pasturazione:
   a) sono autorizzati dall'Ente gestore, anche tramite i rettori delle riserve di caccia;
   b) la densità massima è pari a due siti per chilometro quadrato, calcolata sulla superficie dell'areale di distribuzione della specie, salvo specifiche valutazioni del Servizio Faunistico su richiesta dell'Ente gestore;
   c) sono riforniti esclusivamente con prodotti di origine vegetale non elaborati;
   d) sono allestiti unicamente con bidoni francesi oppure con distributori automatici nel limite massimo di 1 kg/giorno di prodotto, onde evitare di fornire alimento aggiuntivo in grado di interferire in maniera significativa sulla disponibilità alimentare complessiva.
7. Presso gli appostamenti fissi o i punti di sparo destinati al controllo è ammesso l'utilizzo di catrame vegetale.
8. Nell'individuare la posizione dei siti di pasturazione nell'intero territorio provinciale sarà tenuto conto della necessità di non provocare un aggravamento:
   a) dei danni alle colture agricole o agli ambienti di particolare pregio naturalistico;
   b) delle problematiche riferibili alla sicurezza viaria (impatti della fauna selvatica con i veicoli) o della tensione sociale, in relazione alla possibile frequentazione dei siti da parte di altre specie, quali l'orso bruno.
9. Per contenere tali danni e rischi, il Servizio Faunistico può disporre la sospensione o l'interruzione della pasturazione su singoli siti di controllo.

Articolo 13
Ferimento di un animale

1. Nel caso in cui un controllore accerti di aver ferito un animale provvede a effettuare una scrupolosa ricerca e avvisa immediatamente il rettore o il suo delegato e gli agenti di vigilanza dell'avvenuto ferimento. Per le operazioni di ricerca il controllore si avvale di cani

riconosciuti idonei a tale scopo dall'Ente gestore. Nell'azione di ricerca del capo ferito il controllore e il conduttore del cane possono portare l'arma.

2. Nel caso in cui il controllo sia effettuato da un cacciatore in concomitanza con la caccia agli ungulati, come previsto dall'articolo 11, la ricerca e il recupero del capo ferito sono disciplinati dalle prescrizioni tecniche.

Titolo II
Modalità di controllo

Capo I

Controllo occasionale

Articolo 14
Controllo occasionale

1. I cacciatori, ancorché non abilitati ai sensi dell'articolo 8, sono autorizzati ad abbattere i cinghiali e i relativi ibridi su tutto il territorio provinciale in concomitanza con l'esercizio della caccia agli altri ungulati e nel rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni tecniche, laddove compatibili. L'abbattimento del cinghiale in concomitanza con la caccia agli ungulati nel caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve è consentito in deroga a quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera i) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
2. Il cacciatore che abbatte un cinghiale o un ibrido:
   a) compila la denuncia di abbattimento in forma cartacea sul modello predisposto dal Servizio Faunistico e la trasmette con le modalità previste dalle prescrizioni tecniche;
   b) tiene a disposizione del personale di vigilanza il capo abbattuto fino a un massimo di ventiquattro ore successive all'abbattimento, per acquisire il certificato di origine e la registrazione dei dati biometrici, a meno che non lo conferisca a un centro di controllo.

Capo II
Controllo ordinario

Articolo 15
Definizione

1. Il controllo ordinario è il controllo esercitato da appostamento fisso, realizzato secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di appostamenti di caccia, nel rispetto dei periodi e degli orari previsti dall'articolo 16.
2. Per una maggiore efficacia dell'azione di controllo, il rettore della riserva di caccia può chiedere l'intervento di controllori provenienti da altre riserve.

Articolo 16
Modalità, periodi ed orari

1. Il controllo ordinario è esercitato da appostamento fisso nei seguenti periodi e orari:
   a) dalla prima domenica di maggio all'ultima domenica di agosto, tutti i giorni della settimana, a esclusione di martedì, venerdì e domenica;

b) nel rimanente periodo dell'anno tutti i giorni della settimana con la sola esclusione del martedì e del venerdì;

c) nell'orario giornaliero compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e le 24.00, intendendosi per orario del sorgere del sole quello riportato dalle prescrizioni tecniche.

2. L'appostamento fisso rispetta la disciplina vigente in materia di appostamenti di caccia, di cui all'articolo 27, comma 5 bis, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, ovvero i criteri generali da ultimo stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 10 agosto 2018, n. 1472 ed eventuali successive modificazioni o integrazioni.

Articolo 17
Obblighi del controllore

1. Il controllore è soggetto ai seguenti obblighi:
   a) nell'intera giornata in cui esercita il controllo al cinghiale, non può esercitare alcun tipo di caccia agli ungulati;
   b) effettua la denuncia di uscita con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo;
   c) se nel corso della medesima giornata utilizza un unico appostamento effettua un'unica denuncia di uscita, mentre se utilizza un ulteriore appostamento effettua una nuova denuncia;
   d) effettua la denuncia di abbattimento con le modalità previste ai commi 3 e 4 del presente articolo;
   e) effettua la denuncia di tutti i colpi sparati o frecce scoccate, con le modalità previste ai commi 3 e 4 del presente articolo;
   f) tiene a disposizione del personale di vigilanza il capo abbattuto fino a un massimo di ventiquattro ore successive all'abbattimento, per acquisire il certificato di origine e registrare i dati biometrici.
2. Sono fatti salvi i divieti previsti all'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, compresi i divieti relativi all'esercizio della caccia, che trovano applicazione anche per il controllore, ad eccezione dei divieti di cui al comma 1, lettere i) (cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve) e t) (con esclusivo riferimento all'uso di sorgenti luminose artificiali).
3. La denuncia di uscita e la denuncia di abbattimento devono essere effettuate in modalità telematica accedendo al portale predisposto dall'Ente Gestore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 per le aziende faunistico venatorie. Nella denuncia di uscita deve essere indicato se il controllore utilizza l'arma da fuoco o l'arco. Entro le ore 9.00, del giorno successivo all'uscita, deve essere effettuata denuncia di tutti i colpi sparati e frecce scoccate, utilizzando il portale telematico delle uscite.

   È demandata all'Ente gestore la facoltà di individuare le eventuali modalità di comunicazione al rettore della riserva dei capi abbattuti e dei colpi sparati e frecce scoccate.

4. Nel caso in cui il rinvenimento o il recupero di un capo di cinghiale ferito avvengano dopo la chiusura della denuncia d'uscita, la denuncia d'abbattimento è sostituita da una email inviata dal controllore alla Stazione Forestale e al guardiacaccia territorialmente competenti.
5. In caso di malfunzionamento del portale, preventivamente comunicato da parte dell'Ente Gestore al Servizio Faunistico ed ai controllori, le denunce telematiche di uscita, abbattimento e sparo sono sostituite da email inviata dal controllore alla Stazione Forestale e al guardiacaccia territorialmente competenti: la stessa procedura sarà adottata nel caso di rinvenimenti di animali feriti effettuati dopo la chiusura della denuncia d'uscita telematica.

Capo III
Controllo straordinario

Articolo 18

Definizione

1. Il controllo straordinario è il controllo esercitato anche al di fuori dei periodi previsti per il controllo ordinario con le seguenti modalità: girata, cerca, controllo collettivo, controllo da appostamento fisso e cattura con chiusini.
2. Salvo che per la modalità denominata "girata", esso può essere effettuato anche al di fuori dei limiti di orario.
3. Nella giornata in cui effettua l'uscita di controllo, il controllore non può esercitare attività di caccia agli ungulati, fatto salvo il caso in cui l'uscita di controllo straordinario si prolunghi in una seconda giornata, terminando entro le 2.00 del mattino. In questo caso il controllore può esercitare la caccia agli ungulati nella seconda giornata.
4. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo, il controllore è soggetto agli obblighi previsti all'articolo 17 comma 2.
5. Per una maggior efficacia dell'azione di controllo, il rettore della riserva di caccia può chiedere l'intervento di controllori provenienti da altre riserve.

Articolo 19
Controllo straordinario programmato

1. L'Ente gestore predispone e inoltra all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Faunistico e all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Distrettuale forestale e della Stazione Forestale competente, il Programma di attività di controllo con modalità straordinaria, con preavviso di almeno quarantotto ore.
2. Il Programma contiene le seguenti informazioni relative all'intervento di controllo:
   a) modalità;
   b) durata;
   c) orari giornalieri e ambiti;
   d) eventuali elenchi di appostamenti fissi;
   e) localizzazioni dei punti sparo per i controlli collettivi;
   f) localizzazioni dei chiusini;

g) eventuali nominativi dei guardiacaccia coordinatori.

3. La presentazione del Programma di attività, per gli interventi in esso previsti, sostituisce la denuncia di uscita, fatto salvo il controllo individuale da appostamento fisso, previsto dall'articolo 21.

4. Il Servizio Faunistico può limitare, differire o sospendere l'attività del controllo straordinario in relazione al possibile impatto negativo dell'azione programmata sulle altre specie selvatiche e sull'esercizio di attività tecniche, economiche o ricreative.

Articolo 20
Controllo straordinario in situazioni non programmabili

1. Nelle situazioni in cui vi sia necessità di agire con urgenza, l'Ente gestore può effettuare l'attività di controllo straordinario al massimo per tre giorni continuativi e per non più di due volte in un mese, senza dare la prevista comunicazione al Servizio Faunistico e all'Ufficio Distrettuale forestale.

2. In tal caso, l'Ente gestore dà preventiva comunicazione del controllo alla Stazione forestale competente, tramite telefonata o, qualora non sia possibile, tramite mail all'indirizzo di posta elettronica della stessa, fornendo le informazioni previste dall'articolo 19 comma 2.

Articolo 21
Tecniche per il controllo straordinario

1. Girata
   a) I controllori sono dislocati sulle poste all'interno del perimetro di una zona d'intervento precedentemente individuata.
   b) I controllori intervengono in numero minimo di quattro e massimo di otto, escluso il conduttore del cane e il guardiacaccia coordinatore.
   c) È autorizzato l'impiego di un unico cane limiere.
   d) Tutti i partecipanti alla girata indossano un giubbetto ad alta visibilità.
   e) La girata è attivata negli orari previsti dalla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 per la caccia di selezione agli ungulati *(*da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto*).*
   f) La denuncia di abbattimento è effettuata dal guardiacaccia inviando un email alla stazione forestale competente.

2. Cerca
   a) È effettuata da una o più unità operative che si muovono sul territorio. Per unità operativa si intende sia un unico controllore sia più controllori che cooperano fra loro.
   b) In ogni unità operativa è presente un guardiacaccia.
   c) È consentito l'utilizzo di fonti luminose.
   d) È consentito l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna secondo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 3.

e) La denuncia di abbattimento è effettuata dal guardiacaccia inviando un email alla stazione forestale competente.

3. Controllo collettivo da punti di sparo
   a) È effettuato contemporaneamente da più controllori, disposti su punti di sparo o tiro, coordinati e controllati dai guardiacaccia.
   b) Ogni guardiacaccia coordina e controlla un numero massimo di otto unità operative, come definite nel comma 2.
   c) Guardiacaccia e controllori devono essere in contatto uditivo tra loro.
   d) È consentito l'utilizzo di fonti luminose.
   e) È consentito l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna secondo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 3.
   f) Tutti i partecipanti indossano un giubbetto ad alta visibilità.
   g) La denuncia di abbattimento è effettuata dal guardiacaccia inviando un email alla stazione forestale competente.

4. Controllo da appostamento fisso
   a) È effettuato dal controllore su appostamento fisso realizzato nel rispetto della disciplina vigente in materia di appostamenti di caccia (legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 articolo 27, comma 5 bis e deliberazione di Giunta provinciale 10 agosto 2018, n. 1472 ed eventuali successive modificazioni).
   b) Sullo stesso appostamento possono esercitare il controllo anche più controllori.
   c) È consentito l'utilizzo di fonti luminose.
   d) È consentito l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna secondo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 3.
   e) È necessaria la denuncia di uscita, compilata con le modalità previste dall'articolo 17.
   f) È obbligatoria la denuncia, in modalità telematica, di tutti i colpi sparati o frecce scoccate entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello in cui è iniziato il controllo.
   g) La denuncia di abbattimento è eseguita nei modi previsti per il controllo in modalità ordinaria.
   h) Il controllore tiene a disposizione del personale di vigilanza il capo abbattuto fino a un massimo di ventiquattro ore successive all'abbattimento, per acquisire il certificato di origine e registrare i dati biometrici.
   i) Tutti i partecipanti indossano un giubbetto ad alta visibilità.
   j) L'attività può essere svolta senza la presenza del guardiacaccia.
   k) È demandata all'Ente gestore la facoltà di individuare le eventuali modalità di comunicazione al rettore della riserva dei capi abbattuti e dei colpi sparati o frecce scoccate.

5. Chiusino
   a) Il controllo si effettua mediante recinti di cattura forniti di meccanismo di autoscatto attivato dalla preda.

b) Il posizionamento dei chiusini deve essere comunicato al Servizio Faunistico e alla stazione competente almeno 48 ore prima dell'installazione.

c) L'abbattimento dei capi catturati è effettuato con il coordinamento del personale di vigilanza, che effettua anche la denuncia di abbattimento mediante l'invio di email alla Stazione Forestale competente, compila il certificato di origine e registra i dati biometrici.

Capo IV

Controllo mirato

Articolo 22

Definizione

1. Il controllo mirato è attivato dal personale del Corpo Forestale del Trentino qualora ne ravvisi la necessità.
2. Il controllo mirato è esercitato su tutto il territorio provinciale.
3. Per l'esercizio di questo tipo di controllo il personale del Corpo Forestale del Trentino si avvale di cacciatori in possesso dell'abilitazione al controllo del cinghiale e ne assume il coordinamento.

Articolo 23
Modalità

1. Il personale del Corpo Forestale del Trentino competente per il territorio decide i tempi e le modalità dell'azione di controllo, dandone preventiva comunicazione al Servizio Faunistico, al personale dell'Ente gestore e al rettore delle riserve interessate. Sono fatti salvi i divieti previsti all'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, compresi i divieti relativi all'esercizio della caccia, ad eccezione dei divieti di cui al comma 1, lettere i) (cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve) e t) (con esclusivo riferimento all'uso di sorgenti luminose artificiali).
2. I cacciatori abilitati coinvolti nel controllo assumono temporaneamente la qualifica di controllori come previsto dall'articolo 5 comma 1 della presente disciplina.
3. Per ogni uscita organizzata deve essere presente almeno un'unità di personale del Corpo Forestale del Trentino o dell'Ente gestore:
   a) ogni agente di vigilanza coordina e controlla un numero massimo di otto cacciatori abilitati.
   b) personale di vigilanza e controllori devono essere in contatto uditivo tra loro.
4. Vengono meno gli obblighi legati alla denuncia di uscita, colpi sparati o frecce scoccate e denuncia di abbattimento che verranno verificati e registrati in tempo reale dal personale di vigilanza presente.

TITOLO III
Danni e prevenzione

Articolo 24
Concorso dell'Ente gestore e protocollo d'intesa

1. L'Ente gestore concorre con la Provincia all'indennizzo e agli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole provocati dal cinghiale.
2. L'Ente gestore integra l'intervento provinciale realizzato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, limitatamente agli eventi che si verificano nell'area di contenimento (area A).
3. All'Ente gestore compete la partecipazione all'indennizzo per una quota del 30 per cento dell'importo complessivo del danno indennizzato dalla Provincia.
4. L'Ente gestore nel caso di danno che non raggiunge l'importo minimo indennizzabile fissato dalla Provincia può intervenire:
   a) con interventi di ripristino, effettuabili con manodopera non specializzata, prestata a titolo di volontariato dai cacciatori abilitati al controllo, o attraverso terzi;
   b) con l'allestimento e la gestione di opere di prevenzione, mobili o a carattere temporaneo (ad esempio recinzioni elettriche).
5. Le procedure relative a indennizzo, ripristino e prevenzione dei danni cui l'Ente gestore è tenuto a partecipare, le modalità e il soggetto incaricato di dirimere eventuali controversie fra l'Ente gestore e la Provincia, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali, sono individuate con apposito protocollo d'intesa fra Servizio Faunistico, Servizio Agricoltura ed Ente gestore.

TITOLO IV
Disposizioni relative ai capi abbattuti e Aziende Faunistico -Venatorie

Articolo 25
Destinazione dei capi abbattuti e rinvenuti morti

1. Ogni esemplare abbattuto è sottoposto a controllo sulla presenza di trichinellosi da parte della competente autorità veterinaria a spese del controllore.
2. Le spoglie dei cinghiali e degli ibridi abbattuti dai cacciatori sono trattenute dagli stessi esclusivamente per autoconsumo.
3. I capi abbattuti dal personale del Corpo Forestale del Trentino e dai guardiacaccia sono ceduti, dopo le verifiche sanitarie, a Istituti di beneficenza, previa compilazione del verbale di consegna. I capi non ritirati sono distrutti.
4. I capi abbattuti nei chiusini, qualora possibile, devono essere venduti dalla riserva di caccia nel cui territorio si trova il chiusino e il ricavato è utilizzato per la gestione dell'attività di controllo, in alternativa, dopo le verifiche sanitarie, sono ceduti a istituti di beneficenza, previa compilazione del verbale di consegna. I capi non ritirati dovranno essere distrutti.
5. In caso di rinvenimento di cinghiali e ibridi morti o moribondi, o di abbattimento di soggetti che presentano sintomatologia clinica di qualunque genere, bisogna darne immediata

comunicazione al Servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari direttamente o tramite il numero di emergenza 112, come previsto dal Protocollo per la sorveglianza passiva della peste suina africana nel cinghiale in Provincia di Trento, predisposto dal Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

6. Nessuna carcassa deve essere conferita direttamente presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

Articolo 26
Rilievo biometrico e registro di abbattimento

1. Ciascun esemplare abbattuto è sottoposto a rilievo biometrico da parte del personale del Corpo Forestale del Trentino e/o dai guardiacaccia, o dal Rettore della Riserva di caccia, o da un suo delegato. I dati raccolti sono riportati sul registro online di abbattimento predisposto dall'Ente Gestore secondo il modello concordato con il Servizio Faunistico.
2. Ogni capo abbattuto, anche dal personale di vigilanza, è annotato sul registro di abbattimento online. La compilazione del registro spetta al rettore della riserva di caccia o a un suo delegato, salvo gli esemplari abbattuti dagli agenti del Corpo Forestale del Trentino che saranno inseriti dal Servizio Faunistico.

Articolo 27
Valutazione dell'età

1. Al fine di effettuare la valutazione dell'età, le mandibole dei capi abbattuti, adeguatamente ripulite, con allegato certificato di origine, sono consegnate dai cacciatori, dai controllori e dal personale di vigilanza, tramite il rettore della riserva di caccia in cui è avvenuto l'abbattimento, al personale incaricato della valutazione stessa.
2. La consegna delle mandibole e la valutazione dell'età avvengono contestualmente alla consegna e alla valutazione dei trofei e delle mandibole degli ungulati cacciabili.
3. Dopo la valutazione la mandibola del cinghiale abbattuto rimane a colui che ha eseguito l'abbattimento, salvo l'obbligo della consegna al Servizio Faunistico, su richiesta di questo ultimo.

Articolo 28
Aziende Faunistico Venatorie

1. Nei territori di competenza delle aziende faunistico venatorie ricadenti nell'area di contenimento (area A), i controllori, come previsto dall'articolo 5, hanno la possibilità di esercitare il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi se autorizzati dai titolari delle aziende stesse.
2. I cacciatori ammessi nelle aziende faunistico venatorie possono abbattere il cinghiale e i suoi ibridi in concomitanza con l'attività di caccia agli altri ungulati.
3. I controllori che esercitano l'attività all'interno delle aziende faunistico venatorie possono continuare ad utilizzare i modelli cartacei di denuncia di uscita, denuncia di abbattimento e

denuncia dei colpi sparati o frecce scoccate secondo il modello predisposto dal Servizio Faunistico.

4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della presente disciplina.
5. Nell'ambito della singola azienda faunistico venatoria i compiti che la presente disciplina attribuisce ai guardiacaccia sono affidati all'incaricato del servizio di vigilanza venatoria della medesima azienda.
6. L'azienda faunistico venatoria:
   a) entro il 28 febbraio di ogni anno fornisce al Servizio Faunistico le informazioni di cui all'articolo 8, per quanto in suo possesso;
   b) è tenuta ad adeguare la propria attività agli indirizzi contenuti nel programma annuale di attività di cui all'articolo 9 e alle indicazioni eventualmente fornite dal Servizio Faunistico.

Allegato B

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'ARCO NELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI TRENTO

1 Requisiti per l’esercizio del controllo con l’arco

1.1 Il controllo con l’arco è consentito secondo le disposizioni vigenti previste dalla Giunta provinciale ai soggetti:

a) controllori sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, dell’allegato A) della deliberazione di Giunta provinciale che disciplina l’attività di controllo del cinghiale in provincia di Trento;

b) in possesso dell'abilitazione all’uso dell’arco prevista dalle seguenti disposizioni.

2 Abilitazione all’uso dell’arco

2.1 L’abilitazione all'uso dell'arco si consegue frequentando l’apposito corso e superando l’esame teorico e la prova di tiro, secondo le modalità definite dalla struttura competente in materia di fauna.

2.2 Sono riconosciute le attestazioni, abilitazioni e certificazioni rilasciate da altri Enti pubblici, che saranno valutate dall’Ente abilitante.

2.3 Non hanno alcun valore le attestazioni, abilitazioni, certificazioni o simili rilasciate da scuole di tiro o altro, la cui prova di tiro non si è svolta alla presenza del pubblico funzionario dell’amministrazione competente in materia di caccia o di controllo che ne ha certificato l’esito.

3 Requisiti per l’ammissione al corso di abilitazione all’uso dell’arco

3.1 É ammesso al corso, all’esame teorico ed alla prova di tiro con l’arco chi è in possesso dell’apposita abilitazione al controllo prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale concernente la disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento.

4 Corso, prove d’esame e abilitazione

4.1 L’abilitazione al controllo è rilasciata dal Servizio Faunistico al cacciatore-controllore che abbia partecipato ad appositi corsi di formazione, organizzati dal Servizio Faunistico stesso, che si avvale a tal fine dell’Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino - Fondazione Edmund Mach, nel rispetto delle linee guida emanate da ISPRA.

5 Strumenti consentiti

5.1 L’esercizio del controllo è consentito con attrezzatura idonea, come di seguito indicato, per integrità dei materiali, potenza dell’arco, peso della freccia e punta necessariamente munita di lame. L’idoneità dell’attrezzatura rimane nella responsabilità dell’arciere che svolge l’attività di controllo.

5.2 Nell’esercizio del controllo sono ammessi unicamente archi di potenza non inferiore a 45 libbre a 28 pollici di allungo se compound e non inferiore a 50 libbre a 28 pollici di allungo se tradizionale.

5.3 Possono essere impiegate esclusivamente punte da caccia a lame (broadheads), siano esse a lame fisse o meccaniche (apribili).

5.4 Per gli archi compound è consentito unicamente l'impiego di frecce dal peso minimo di 350 grani mentre per gli archi tradizionali le frecce utilizzate devono avere un peso minimo pari a 450 grani.

6 Tecniche e modalità di controllo consentite mediante l'uso dell'arco

6.1 La distanza massima di tiro nel caso del controllo con l'arco non può essere superiore a 50 metri.

6.2 Il controllo con l'arco è consentito unicamente per le forme di controllo previste dalla disciplina del controllo del cinghiale di seguito elencate:

a) controllo ordinario da appostamento fisso;

b) controllo straordinario nelle forme collettivo da punti di sparo/tiro e da appostamento fisso;

c) controllo mirato.

6.3 Per quanto riguarda il controllo da appostamento fisso, per l'uso dell'arco si considerano utilizzabili le seguenti forme:

a) la forma dell'aspetto su treestand (piattaforma o sedile) nell'intorno di massimo 10 metri dal sito di costruzione di appostamenti fissi quali riferimenti per la localizzazione dell'attività di controllo;

b) la forma dell'aspetto in blind (capanno) mediante l'impiego di strutture in tessuto mimetico o a specchio per nascondere il controllore nell'intorno di massimo 10 metri dal sito di costruzione di appostamenti fissi quali riferimenti per la localizzazione dell'attività di controllo.

6.4 Non vi sono zone precluse rispetto a quelle nelle quali è consentito il controllo con l'arma da fuoco.